

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA AI SENSI  
DELL'ART.50 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE  
DEGLI AUTOVEICOLI AZIENDALI DI PROPRIETÀ  
DELL'A.O.R.N. S. G. MOSCATI



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Azienda Ospedaliera "*San Giuseppe  
Moscati*"  
Contrada Amoretta n.1 - 83100  
Avellino

[www.aornmoscati.it](http://www.aornmoscati.it)

Direttore UOC *Acquisizione Beni e  
Servizi*

Dr.ssa Genoveffa Vitale  
[ufficiogare@aornmoscati.it](mailto:ufficiogare@aornmoscati.it)

tel.0825 203669  
tel.0825 203016  
Fax 0825 203034/91

Responsabile del procedimento  
dott.ssa Giuseppina Calandro



## SOMMARIO

Art. 1 Oggetto del servizio .....	2
Art. 2 Durata del contratto e facoltà di recesso.....	2
Art. 3 Responsabile dell'esecuzione del servizio per l'aggiudicatario/affidatario .....	3
Art. 4 Obblighi generali dell'affidatario .....	3
Art. 5 Divieti .....	3
Art. 6 Importo complessivo del contratto e fatturazione .....	4
Art. 7 Formule e tariffe.....	4
Art. 8 Massimali di responsabilità civile .....	5
Art. 9 Estensione territoriale del contratto.....	5
Art. 10 Denuncia dei sinistri.....	5
Art. 11 Obbligo della Compagnia di assicurazione di fornire i dati periodici dei sinistri .....	6
Art. 12 Attestazione sullo stato di rischio.....	6
Art. 13 Copertura Rischi Accessori .....	7
Art. 14 Modalità di liquidazione del danno .....	7
Art. 15 Modifiche dell'assicurazione e forme delle comunicazioni .....	7
Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari .....	7
Art. 17 Gestione delle vertenze .....	8
Art. 18 Risoluzione .....	8
Art. 19 Trattamento dati personali.....	8
Art. 20 Foro Competente.....	8
Art. 21 Rinvio alle norme di legge .....	9



## ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Con il presente capitolato si richiede l'affidamento triennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio esercitabile, esclusivamente ed a proprio insindacabile giudizio, dall'AORN S.G. Moscati, del contratto di assicurazione degli autoveicoli aziendali.

L'AORN si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare, revocare ed annullare la procedura avviata in base al presente capitolato e di non procedere all'affidamento dei servizi di che trattasi, senza che gli operatori che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.

L'impresa di Assicurazione, in conformità alle prescrizioni previste dalle vigenti normative nonché dal presente capitolato, assicura, entro i limiti convenuti, i rischi per la responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli di proprietà dell'appaltante AORN S.G. Moscati e per le autovetture indicate dallo stesso, nonché il furto (parziale e totale), l'incendio, la morte del conducente, l'invalidità permanente del conducente, la garanzia Kasko. L'assicurazione dovrà coprire anche la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'elenco dei veicoli attualmente da assicurare nonché le garanzie di copertura richieste sono riportati nell'**allegato B1** al presente Capitolato.

Si rappresenta che nell'anno in corso il parco auto potrebbe arricchirsi con l'acquisizione di **due ambulanze**, per le quali si richiede l'assicurazione per un valore di € **100.000 (centomila/00) cadauna** e l'applicazione delle medesime garanzie assicurative previste per gli altri autoveicoli aziendali.

## ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO

Il contratto di assicurazione avrà una durata complessiva di anni 3 ed ha effetto dalle ore **00,00** del **29.7.2024** alle ore **24,00** del **28.7.2027** senza tacito rinnovo alla scadenza finale del triennio, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio esercitabile, esclusivamente ed a proprio insindacabile giudizio, dall'AORN S.G. Moscati, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'affidatario almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. L'affidatario si impegna ad accettare tale eventuale rinnovo alle medesime condizioni del contratto iniziale. In ogni caso, si applicano le disposizioni dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. 36/2023, in tema di proroga del contratto, che dispone l'obbligo per il fornitore di proseguire nell'esecuzione del contratto in scadenza per il tempo strettamente necessario alle procedure di espletamento di un nuovo affidamento.

È facoltà delle parti recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da ogni scadenza annuale, a mezzo pec o raccomandata A/R.

La contraente AORN S.G. Moscati è tenuta al pagamento della prima rata di premio assicurativo entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'operatività della copertura assicurativa dal giorno indicato in polizza. Il termine si applica anche per il pagamento di eventuali appendici alla polizza principale.



Nel caso di mancato pagamento delle successive rate, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermo restando il diritto della società assicuratrice al pagamento dei premi scaduti

In caso di furto del veicolo, il rapporto assicurativo relativo al medesimo veicolo è risolto a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia di furto presentata alle competenti autorità e previa notifica della stessa alla compagnia assicuratrice.

Il contraente ha diritto ad essere rimborsato della restante parte di premio già versata e non goduta, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla società assicuratrice della copia della denuncia presentata alle autorità.

Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessazione del rapporto assicurativo. Pertanto, la contraente AORN, in caso di alienazione del veicolo, deve darne immediata comunicazione alla compagnia assicuratrice che emetterà l'appendice di conclusione del contratto e procederà al rimborso delle quote già versate e non godute. In caso di mancata comunicazione della vendita del veicolo, la contraente sarà obbligata al pagamento del premio assicurativo fino al momento della comunicazione.

### **ART. 3 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER L'AGGIUDICATARIO/AFFIDATARIO**

Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto il nominativo della persona, che formalmente individuata, sarà responsabile dell'esecuzione del servizio, fornendo i relativi recapiti telefonici/pec/mail e che dovrà rendersi reperibile nei giorni feriali ed in orario di ufficio. Ogni variazione della persona come sopra individuata deve essere tempestivamente notificata al Direttore dell'Esecuzione del contratto dell'AORN. L'aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del responsabile dell'esecuzione del servizio di cui sopra, nonché della mala fede o della frode nella fornitura del servizio.

### **ART. 4 OBBLIGHI GENERALI DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario sarà obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestivamente comunicazione all'AORN circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'affidatario, nell'esecuzione del servizio, è obbligato a mantenere la riservatezza in merito a tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza. In riferimento agli adempimenti inerenti la tutela della Privacy e gli obblighi di riservatezza, poiché la documentazione oggetto del servizio contiene dati personali, anche particolari, di cui l'AORN S.G. Moscati è titolare, l'affidatario si impegna a trattare i dati personali conferiti in conformità a quanto disposto della normativa vigente in materia.

### **ART. 5 DIVIETI**



È fatto espresso divieto, fin da ora, all'affidatario di sospendere l'esecuzione del servizio, se non per mutuo consenso, e che anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con l'AORN S.G. Moscati. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso dell'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra Azienda, in caso di cessione d'Azienda o di ramo d'Azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa dell'affidatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura di affidamento e al risarcimento del danno.

## ART. 6 IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO E FATTURAZIONE

La spesa presunta (in base al dato storico riferito all'ultimo triennio) è stimabile come di seguito rappresentato:

<i>Importo stimato a base d'asta, per il periodo di 36 mesi</i>	<i>Eventuale opzione al rinnovo per ulteriori 24 mesi</i>	<i>Eventuale quinto d'obbligo "in aumento" ex art. 120, co. 9 del D. Lgs. 36/2023</i>	<i>Valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023</i>
€ 68.890,50	€ 45.927,00	€ 22.963,50	€ 137.781,00

**A tal riguardo, si precisa che, nell'anno 2024, il parco auto potrebbe arricchirsi con l'acquisizione di due ambulanze, per le quali è richiesta l'assicurazione per un valore di € 100.000 (centomila/00) cadauna e l'applicazione delle medesime garanzie assicurative previste per gli altri autoveicoli aziendali.**

Si precisa che l'Azienda non sarà in alcun modo vincolata a raggiungere una spesa pari all'importo massimo e nessuna indennità o rimborso saranno dovuti all'affidatario, a qualsiasi titolo, per il caso di mancato raggiungimento dell'importo sopra indicato. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese e gli oneri connessi alla stipula del contratto, compresi quelli fiscali (bollo), escludendo qualsiasi possibilità di rivalsa nei confronti dell'AORN S.G. Moscati.

## ART. 7 FORMULE E TARIFFE

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio come di seguito specificato:

- 1) **Tariffa Bonus/Malus:** che prevede la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo annuale di assicurazione.

Il contratto di assicurazione si articola in classi di merito decrescenti o crescenti determinati in base ai sinistri denunciati con colpa anche parziale dell'assicurato. È data facoltà alla contraente AORN Moscati di evitare maggiorazioni di premio offrendo alla compagnia assicuratrice, all'atto del rinnovo dell'annualità di contratto, il rimborso delle somme da essa liquidate per tutti o per parte dei sinistri liquidati avvenuti nel corso dell'anno assicurato anche a mezzo compensazione degli importi spettanti all'AORN a titolo di risarcimento per i sinistri rientranti nelle procedure di indennizzo diretto.



- 2) **Tariffa Senza Franchigia:** che non prevede, in caso di sinistro, un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. In tal caso la società assicuratrice si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e liquidare gli stessi.

Con cadenza semestrale la società assicuratrice invierà all'AORN S.G. Moscati copia delle quietanze di liquidazione di sinistri con accettazione del danneggiato comprovante l'avvenuta riscossione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento.

## ART. 8 MASSIMALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Le garanzie previste dalla polizza di assicurazione dovranno essere prestate ed indipendentemente dal numero di vittime e veicoli coinvolti fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- € 6.070.000,00 per persone;
- € 1.220.000,00 per animali e cose.

Qualora i massimali per persone o per animali e cose non siano in tutto impegnati, la parte residua potrà essere utilizzata per la copertura del danno residuo incapiante dell'altro massimale fino all'importo massimo di € 7.290.000,00.

## ART. 9 ESTENSIONE TERRITORIALE DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha validità su tutto il territorio della repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, stati appartenenti all'Unione Europea nonché per i Paesi facenti parte del sistema Carta Verde che verranno concordati con l'assicurazione che dovrà rilasciare il relativo Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

## ART. 10 DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro avvenuto durante la circolazione del veicolo assicurato e negli altri casi previsti per i rischi accessori eventualmente coperti dalla polizza assicurativa, l'appaltante AORN S.G. Moscati è tenuta a presentare denuncia alla società assicuratrice entro tre giorni lavorativi (escluso giorno del sinistro e sabato), allegando nel minor tempo possibile tutta l'eventuale documentazione accessoria (verbali redatti da autorità intervenute, testimonianze, altre notizie utili)

Nel caso di omessa o ritardata denuncia la società assicuratrice avrà diritto di rivalersi di quanto abbia impropriamente pagato all'assicurato o a terzi derivante dal maggior danno causato dall'impossibilità di un'immediata verifica e quantificazione dello stesso.

La denuncia deve essere possibilmente redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

In particolare deve contenere: i dati anagrafici dei conducenti e di eventuali altri danneggiati e di eventuali testimoni nonché l'indicazione delle autorità intervenute.



Unitamente al modulo di constatazione amichevole, e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando eventualmente la modulistica fornita dall'assicurazione.

Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro sul territorio italiano, di Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino con altro veicolo regolarmente assicurato e siano stati riportati solo danni alla vettura e/o lesioni di lieve entità per il conducente, può essere utilizzata la procedura di risarcimento diretto (art. 149 Codice della Strada) che consente all'assicurato di essere risarcito direttamente dalla propria compagnia di assicurazione.

Negli altri casi si applicherà la procedura di risarcimento ordinaria secondo cui la richiesta deve essere formulata alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e/o del proprietario del veicolo di controparte mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla società assicuratrice e per conoscenza al proprietario del veicolo a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Per i rischi accessori e le condizioni aggiuntive, la denuncia deve essere presentata in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC contenendo l'indicazione almeno approssimativa del danno, il luogo e la data in cui si è verificato l'evento, la presenza di eventuali testimoni e la copia della denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

## **ART. 11 OBBLIGO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI FORNIRE I DATI PERIODICI DEI SINISTRI**

La società assicuratrice, con cadenza semestrale, si impegna a fornire alla contraente AORN S.G. Moscati il dettaglio degli eventuali sinistri.

La contraente AORN, in caso di necessità può comunque richiedere ed ottenere un aggiornamento anche con modalità e tempistiche diverse da quelle suindicate.

## **ART. 12 ATTESTAZIONE SULLO STATO DI RISCHIO**

Almeno 60 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la società assicuratrice rilascia, su richiesta del contraente, l'attestazione dello stato di rischio.

In caso di furto del veicolo senza successivo ritrovamento, la società assicuratrice è tenuta a rilasciare, su richiesta del contraente entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato di rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

L'AORN S.G. Moscati ha diritto, in qualunque momento, di richiedere l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni.

La società assicuratrice non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente;
- cessazione del contratto, prima della scadenza annuale, per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.





## ART. 13 COPERTURA RISCHI ACCESSORI

Limitatamente ai veicoli espressamente indicati in allegato e per quelli eventualmente inseriti successivamente oltre alla garanzia RCA, la società assicuratrice dovrà fornire copertura per le seguenti fattispecie:

**INCENDIO:** la Compagnia Assicuratrice garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti nella polizza, inclusi i pezzi di ricambio a seguito di incendio, esplosione dovuti per guasto meccanico o per eventi esterni quali atti di terrorismo, sommosse, tumulti popolari, scioperi, azioni del fulmine.

**FURTO:** La copertura contro il furto garantisce contro tutti i danni che possono derivare non solo dal furto vero e proprio (furto totale), ma anche da tutti i tentativi di furto o di scasso non riusciti, fino alla totale distruzione del veicolo. (furto parziale).

**KASCO:** copre tutti i danni da circolazione subiti dal veicolo eventualmente derivanti da una distrazione o manovra errata del conducente, uscita di strada, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento.

**MORTE CONDUCENTE:** La Compagnia risarcisce i familiari del conducente del veicolo in caso di decesso del guidatore nei sinistri con colpa. La garanzia copre sia i sinistri dove l'unico veicolo coinvolto risulta essere quello del guidatore infortunato che quelli dove sono coinvolti anche altri autoveicoli.

**INVALIDITÀ PERMANENTE DEL CONDUCENTE:** La Compagnia Assicurativa risponde dei danni fisici subiti dal guidatore, dai quali deriva una invalidità permanente, in caso di sinistro con colpa. La garanzia copre sia i sinistri dove l'unico veicolo coinvolto risulta essere quello del guidatore infortunato che quelli dove sono coinvolti anche altri autoveicoli.

## ART. 14 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In caso di danno totale alla vettura, nella liquidazione del danno non verrà applicata nessuna decurtazione di valore se il sinistro si verifica entro 12 mesi dalla data della prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il dodicesimo mese, il valore della liquidazione del danno è determinato in base a quanto indicato da una delle principali riviste (quattroruote, eurotax, al volante)

Per gli altri danni non totali e per i rischi accessori la liquidazione a seguito di perizia dovrà avvenire entro 15 giorni dalla conclusione dell'iter di accertamento che terminerà con il deposito di tutta la documentazione necessaria da presentare entro 15 giorni dall'evento.

## ART. 15 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E FORME DELLE COMUNICAZIONI

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni saranno considerate valide se trasmesse alla controparte a mezzo PEC o raccomandata A/R al fine di certificarne la provenienza.

## ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La società assicuratrice si impegna, a pena di nullità assoluta del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge 13 Agosto 2010 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":





- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad indicare un conto corrente bancario e/o postale dove far confluire le somme derivanti dal contratto esclusivamente in forma di bonifico o di altro strumento idoneo a consentirne la piena tracciabilità delle operazioni
- riportare in ciascuna transazione il Codice Identificativo di gara (CIG).

Se la società assicuratrice, nel corso del contratto non rispetterà le suindicate prescrizioni, il contratto si intenderà risolto di diritto ma sarà comunque garante per le responsabilità incorse da sinistri avvenuti prima della risoluzione del contratto rimanendo immutato il regolare iter liquidativo.

## ART. 17 GESTIONE DELLE VERTENZE

La compagnia di assicurazione, salvo nei casi di conflitto di interessi, assume a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze designando anche legali e tecnici. La compagnia non risponde delle spese sostenute dall'assicurato per legali e tecnici non da essa designati e non risponde di multe e/o ammende né spese di giustizia formulate a carico dell'assicurato.

## ART. 18 RISOLUZIONE

In caso di inadempimento dell'affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti a seguito della stipula del relativo contratto che si protragga oltre il termine di 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Azienda, a mezzo PEC/raccomandata A/R per porre fine all'inadempimento, l'Azienda stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto (con efficacia automatica decorso il termine di 15 giorni assegnato per l'adempimento), nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'affidatario, resta salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto, l'affidatario si impegna a fornire all'Azienda tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto.

## ART. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'AORN e l'affidatario dichiarano di essere informati e per quanto di ragione espressamente di acconsentire a che i dati personali e particolari comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione dei servizi in oggetto, vengano trattati esclusivamente per la finalità dell'affidamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 GDPR, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/18 e s.m.i.,

L'AORN e l'affidatario, inoltre, si impegnano a regolare con separato accordo, che avrà pari durata del presente affidamento, il trattamento dei dati personali e particolari nonché la libera circolazione degli stessi nel rispetto ed in ossequio della citata normativa europea e nazionale.

## ART. 20 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello di Avellino, ovvero del luogo dove è situata la sede legale della contraente AORN S.G. Moscati.



## ART. 21 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dalla vigente normativa in materia.